



Decreto Direttore Generale n. 1865/2017

Torino 20/11/2017

OGGETTO: Provvedimento ammissione/esclusione - Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento, nell'ambito di eventi istituzionali, dei servizi di catering a ridotto impatto ambientale ai sensi del DM 25.07.2011 - CIG 72310302BA

IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che

- o in attuazione della Deliberazione di cui al DDG. n. 1532/2017 del 06.10.2017, con cui è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria indicata in titolo, è stata pubblicata la lettera di invito con RDO n. 1722348 nel bando "Servizi" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione categoria "Servizi di Catering", che fissava come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 27.10.2017 alle ore 14.00;
- o entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta, mediante upload dei documenti di gara sulla piattaforma MePA, i seguenti operatori economici:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
IL VASSOIO VOLANTE DI GINA ALLEGRETTI	07549330012
MEETING SERVICE CATERING ONLUS	07621400014

- o la commissione giudicatrice costituita dal Dr. Mauro Cecchi (Area AQU), dall'Ing. Salvatore Lombardi (Servizio CORE) e dall'Ing. Cristina Sergi (Area AQU), incaricata della verifica della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara con DDG n. 1687/2017 del 30.10.2017, ha svolto le operazioni preliminari alla valutazione delle offerte;
- considerato che nell'ambito di tale verifica la Commissione ha rilevato che
 - o la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico IL VASSOIO VOLANTE risulta completa, regolarmente compilata e validamente sottoscritta
 - o la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico MEETING SERVICE CATERING risulta incompleta in quanto
 - le licenze commerciali e sanitarie necessarie per l'espletamento dell'attività oggetto della presente procedura, come richiesto al punto 8.A.2) della lettera d'invito;
 - la ricevuta comprovante il versamento della contribuzione a favore dell'A.N.A.C, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005 e della deliberazione dell'ANAC 163/2015, di importo pari a € 20,00 (venti/00), come richiesto al punto 8.A.3) della lettera d'invito;
 - la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante come richiesto nell'istanza di partecipazione Allegato 1.
- Preso atto che

**Area Approvvigionamento Beni e Servizi
Ufficio Appalti**

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 5755
appalti@polito.it www.polito.it



- in data 31.10.2017 è stata richiesta all'operatore economico, tramite posta elettronica certificata e tramite piattaforma MePA, l'integrazione della documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs 20/2016, fissando per le ore 12.00 del 08.11.2017 il termine ultimo per l'invio della documentazione tramite la funzione Comunicazioni presente tra le funzionalità di gestione della RDO n. 1722348;
- l'operatore economico MEETING SERVICE CATERING ONLUS ha inviato tramite MePA in data 07.11.2017 la documentazione richiesta
- in relazione a tale documentazione la Commissione ha rilevato quanto segue:
 - le licenze commerciali e sanitarie richieste risultano complete e valide
 - è presente la fotocopia del documento d'identità in corso di validità
 - il pagamento del contributo all'ANAC risulta effettuato in data posteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte
 - secondo un recente orientamento di parte della giurisprudenza amministrativa, il tardivo pagamento del predetto contributo non costituisce di per sé solo causa di esclusione in quanto
 - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza 2.6.2016C-27/15, ha affermato la possibilità di regolarizzazione mediante fissazione di un termine nei casi in cui una condizione di esclusione non espressamente menzionata nella lex specialis possa essere identificata solo con interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale;
 - nel rapporto esistente in materia di contratti pubblici fra principio di massima partecipazione e di par condicio è ormai il primo a essere considerato prevalente, alla luce del disposto dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 che consente sia sanata la mancanza essenziale di elementi formali, purché non riguardino le offerte tecniche ed economiche, ovvero non consentano l'individuazione del contenuto dell'offerta o del soggetto proponente, e ciò mediante apposita richiesta della stazione appaltante entro un termine perentorio, scaduto invano il quale l'offerta va esclusa;
 - in tale quadro, la ricordata statuizione secondo cui "una condizione di esclusione non espressamente menzionata nella lex specialis possa essere identificata solo con interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale" si attaglia al caso concreto, non richiedendo la lex specialis il suddetto versamento a pena di esclusione;
 - la norma richiamata secondo cui è condizione di ammissibilità dell'offerta l'obbligo di versamento non esclude l'interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l'offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, costituendo a un tempo violazione formale e di elemento essenziale;
- la Commissione, alla luce delle documentazioni presentate ed integrate successivamente, nonché sulla base delle argomentazioni sintetizzate in narrativa, ha proposto l'ammissione dei seguenti concorrenti:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
IL VASSOIO VOLANTE DI GINA ALLEGRETTI	07549330012
MEETING SERVICE CATERING ONLUS	07621400014

- Ritenuto di aderire all'interpretazione giurisprudenziale sintetizzata in narrativa e diretta a dare concreta attuazione al principio di massima partecipazione alla gara;



- Visto l'art. 120, c. 2 bis, del D.lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ...”*;
- Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet dell'Ateneo www.polito.it nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso al medesimo concorrente;
- Visto l'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016;
- Visto l'art. 76, c. 5, del D.lgs. n. 50 del 2016;

DECRETA

- l'ammissione alla procedura in titolo dei seguenti concorrenti:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
IL VASSOIO VOLANTE DI GINA ALLEGRETTI	07549330012
MEETING SERVICE CATERING ONLUS	07621400014

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del presente provvedimento di ammissione ed esclusione;
- di dare avviso ai concorrenti - mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione di cui all'art. 29 c.1, del D.lgs. n. 50 del 2016, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del Politecnico di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Aldo Tommasin -

